



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 26/09/2024

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Oggetto

ARTICOLO 2 - Competenze

ARTICOLO 3 – Responsabilità

ARTICOLO 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

ARTICOLO 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6 - Depositi di osservazione e obitori

CAPO III – FERETRI

ARTICOLO 7 - Deposizione della salma nel feretro

ARTICOLO 8 - Verifica e chiusura feretri

ARTICOLO 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

ARTICOLO 10 - Fornitura gratuita di feretri

ARTICOLO 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12 - Trasporti Funebri - Diritti

ARTICOLO 13 - Modalità di trasporto salma

ARTICOLO 14 - Modalità di trasporto cadavere

ARTICOLO 15 - Trasporto prodotti abortivi e parti anatomiche

ARTICOLO 16 - Cremazione

ARTICOLO 17 - Orario dei trasporti

ARTICOLO 18 - Norme generali per i trasporti

ARTICOLO 19 - Cortei Funebri e Riti religiosi

ARTICOLO 20 - Trasferimento di salme senza funerale

ARTICOLO 21 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

ARTICOLO 22 - Trasporti all'estero o dall'estero

ARTICOLO 23 - Trasporto di ceneri e resti

ARTICOLO 24 - Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre –
Rilascio dell'autorizzazione - Rimessa delle auto funebri

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

ARTICOLO 25 - Cimitero

ARTICOLO 26 - Disposizioni generali – Vigilanza

ARTICOLO 27 - Reparti speciali nel cimitero

ARTICOLO 28 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 29 - Disposizioni generali

ARTICOLO 30 - Piano regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 31 - Inumazione

ARTICOLO 32 - Cippo

ARTICOLO 33 - Tumulazione

ARTICOLO 34 - Deposito provvisorio - Traslazioni

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 35 - Esumazioni ordinarie

ARTICOLO 36 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

ARTICOLO 37 - Esumazione straordinaria

ARTICOLO 38 - Estumulazioni

ARTICOLO 39 - Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

ARTICOLO 40 - Raccolta delle ossa

ARTICOLO 41 - Oggetti da recuperare

ARTICOLO 42 - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

ARTICOLO 43 - Impianto di Cremazione

ARTICOLO 44 - Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione. Dispersione delle ceneri e affidamento

ARTICOLO 45 - Urne cinerarie

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 46 - Orario

ARTICOLO 47 - Disciplina dell'ingresso

ARTICOLO 48 - Divieti speciali

ARTICOLO 49 - Riti funebri

ARTICOLO 50 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

ARTICOLO 51 - Fiori e piante ornamentali

ARTICOLO 52 - Materiali ornamentali

TITOLO III - CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 53 - Sepolture private

ARTICOLO 54 - Durata delle concessioni

ARTICOLO 55 - Modalità di concessione

ARTICOLO 56 - Uso delle sepolture private

ARTICOLO 57 - Manutenzione

ARTICOLO 58 - Costruzione dell'opera - termini

CAPO II - DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 59 - Subentri

ARTICOLO 60 - Rinuncia a concessione sepoltura individuale

ARTICOLO 61 - Rinuncia a concessione di aree libere

ARTICOLO 62 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

CAPO II - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 63 - Revoca

ARTICOLO 64 - Decadenza

ARTICOLO 65 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

ARTICOLO 66 - Estinzione

T I T O L O I V - ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I - ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 67 - Tipi di illuminazione - Lampade votive

ARTICOLO 68 - Richiesta di allacciamento ed abbonamento

ARTICOLO 69 - Modifica agli impianti

ARTICOLO 70 - Doveri dell'utente

ARTICOLO 71 - Causa di forza maggiore

T I T O L O V

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 72 – Servizi in ambito necroscopico e cimiteriale - Registro di categoria - Accesso al cimitero

ARTICOLO 73 - Titoli abilitativi edilizi di sepolture private

ARTICOLO 74 - Responsabilità – Deposito cauzionale

ARTICOLO 75 - Recinzione aree – Materiali di scavo

ARTICOLO 76 - Introduzione e deposito di materiali

ARTICOLO 77 - Orario di lavoro

ARTICOLO 78 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

ARTICOLO 79 - Vigilanza

ARTICOLO 80 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 81 - Funzioni – Autorizzazioni

ARTICOLO 82 - Divieti - Vigilanza

T I T O L O V I - DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONE VARIE

ARTICOLO 83 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti – Tumulazioni Privilegiate

ARTICOLO 84 - Mappa
ARTICOLO 85 - Annotazioni in mappa
ARTICOLO 86 - Registro delle operazioni cimiteriali
ARTICOLO 87 - Schedario dei defunti
ARTICOLO 88 - Scadenario delle concessioni
ARTICOLO 89 - Strutture per il commiato

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 90 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento
ARTICOLO 91 - Cautele
ARTICOLO 92 - Responsabile del servizio – Uffici comunali – Obblighi del personale
ARTICOLO 93 - Concessioni pregresse
ARTICOLO 94 - Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio -
Regolarizzazioni
ARTICOLO 95 - Rinvio
ARTICOLO 96 - Sanzioni
ARTICOLO 97 - Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

- 1) Il presente regolamento, in osservanza alle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27/07/34, n. 1265, del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D. P. R. 10/09/90, n.285 e relativa Circolare del Ministero della Sanità del 24 giugno 1993, n. 24, della legge 30/03/2001 n. 130, recante “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri” e della legge regionale 15/12/2008, n. 34 e R.R. n. 8/2015 recante “Norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare, nel territorio comunale, il complesso dei servizi e delle funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
- 2) La presente disciplina garantisce il rispetto della dignità e dei diritti dei cittadini, con la finalità di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi funebri e di armonizzare le attività pubbliche a principi di evidenza scientifica, di efficienza e di efficacia delle prestazioni.
- 3) Per “attività funebre” si intende il servizio finalizzato allo svolgimento, in forma congiunta o disgiunta, delle seguenti prestazioni:
 - a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative pertinenti, da parte dell’impresa, intesa quale agenzia d’affari di cui all’art. 115 del R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.);
 - b) fornitura di feretro ed altri articoli funebri in occasione del funerale;
 - c) trasporto di cadavere, nell’ambito dell’attività funebre.

La disciplina contenuta nel presente regolamento si applica senza distinzione di culti religiosi.

ARTICOLO 2

Competenze

- 1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, ovvero suo delegato.
- 2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal D. L.vo 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. Le funzioni e la organizzazione sono stabilite in conformità alla disciplina relativa al tipo di gestione individuata, ovvero dal Capitolato Speciale e/o di Oneri in caso di concessione.
- 3) In caso di gestione in economia le funzioni e l’organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla normativa di settore, con il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

- 4) L'autorizzazione per la sepoltura di un cadavere nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile. La medesima autorizzazione è necessaria per il seppellimento di pezzi di cadavere o di ossa umane rinvenute, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 3

Responsabilità

- 1) Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e cose; non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico se da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- 2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4

Servizi gratuiti e a pagamento

- 1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico s.p.e. (servizi pubblici essenziali), indispensabili ed esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
- 2) Tra i servizi gratuiti istituiti dall'Amministrazione Comunale e, se necessario, con l'ausilio della competente struttura dell'A.S.L., sono compresi:
 - a) La visita necroscopica;
 - b) Il servizio di osservazione dei cadaveri, in obitorio;
 - c) La disponibilità alla sepoltura nei campi di inumazione comuni, salvo il pagamento della tariffa per l'esecuzione della relativa operazione tanatologica;
 - d) Il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10 e per le salme di cittadini benemeriti;
- 3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.
- 4) Il Comune, con la deliberazione di cui al comma precedente, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 5

Atti a disposizione del pubblico

- 1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR n. 285 del 10/09/1990 che viene compilato cronologicamente dal dipendente incaricato responsabile di polizia mortuaria anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico ed a disposizione di chiunque ne abbia interesse nell'ufficio comunale di stato civile, nell'ufficio ubicato nel cimitero e sul sito istituzionale:
 - a) L'orario di apertura e chiusura;
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) Ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 Decreto Legislativo n. 33 del 2013 e succ. mod. e integrazioni.

CAPO II
DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 6
Depositi di osservazione e obitori

- 1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
- 2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata, ovvero dall'Autorità Giudiziaria.
- 3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
- 4) Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- 5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso, dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del DPR 13/02/64, n.185.
- 6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale competente a tale funzione.

CAPO III
FERETRI

ARTICOLO 7
Deposizione della salma nel feretro

- 1) Si definisce "salma" il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali prima dell'accertamento di morte;
- 2) Si definisce "cadavere" la salma dopo l'esecuzione dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;
- 3) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 4) In ciascun feretro si racchiude una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- 5) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- 6) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

- 7) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 8

Verifica e chiusura feretri

- 1) La chiusura del feretro è effettuata dagli addetti dell'impresa che svolge l'attività funebre, i quali verificano l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli, l'osservanza delle norme previste per il trasporto e ne attestano l'esecuzione secondo il mod. b.5 del R. R. n.8/2015.
- 2) Inoltre, gli addetti dell'impresa che svolge l'attività funebre, o personale tecnico all'uopo incaricato, vigilano e controllano l'applicazione della norma di cui al successivo art. 9.
- 3) In particolare, deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- 1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.), le imbottiture interne devono essere del tipo biodegradabile;
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a 2 cm. e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del D.P.R. 285/1990;
 - i feretri di salme per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni devono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa in legno (art. 75 c.2 DPR 285/1990)
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo di zinco, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, le imbottiture interne devono essere del tipo biodegradabile;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
 - d) per trasporti, da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km., è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - e) cremazione:
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- 2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

- 3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore conforme alla legge.
- 4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285.
- 6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7) È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole depuratrici o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 10

Fornitura gratuita di feretri

- 1) Il Comune può fornire gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 lettera a), per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e per salme di cittadini benemeriti. Tale fornitura da parte dell'Ente, non potrà essere superiore alla somma di € 1.500,00 IVA e oneri esclusi.
- 2) Lo stato di indigenza, di bisogno e di disinteresse è dichiarato dal Sindaco, sulla base di apposita relazione dei Servizi Sociali del Comune, che ne ha la responsabilità civile e contabile, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati ove possibile il comune valuterà il recupero delle spese sostenute nel caso di disinteresse dei familiari.

ARTICOLO 11

Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- 3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV
TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 12
Trasporti Funebri - Diritti

- 1) Il servizio di trasporto funebre è da considerarsi servizio indispensabile, dovuto per legge.
- 2) Per trasporto funebre si intende il trasferimento di una salma, di un cadavere o di resti mortali dal luogo di decesso o rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, alle sale del commiato, alla propria abitazione o dei familiari, ai luoghi di culto, al Cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario;
- 3) Nella nozione di trasporto funebre, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge della Pubblica Sicurezza, sono compresi:
 - a) la vestizione e la composizione della salma e, comunque, qualunque operazione che contempli il contatto con la medesima;
 - b) il suo prelievo, la movimentazione e la deposizione nel feretro;
 - c) il prelievo e la movimentazione di quest'ultimo;
 - d) il trasferimento e la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali e/o della cremazione.
- 4) Il trasporto funebre è disciplinato dal Capo IV del regolamento nazionale di polizia mortuaria D.P.R. n. 285/1990, dalla legge della Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 recante "norme in materia di attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri", da R.R. n.8/2015 e dalle norme contenute nel presente regolamento.
- 5) Il trasporto di salme/cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero viene eseguito a cura dei parenti del defunto fino al 6° grado, se viventi, in caso contrario a carico del Comune.
- 6) I carri destinati ai trasporti funebri devono avere le caratteristiche indicate dall'art. 20 del DPR 285/1990, ed essere riconosciuti idonei dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione. La dichiarazione di idoneità rilasciata dalla stessa Azienda Sanitaria Locale deve essere conservata sul carro per essere esibita agli organi di vigilanza.
- 7) Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato dal Comune allo svolgimento dell'attività medesima.
- 8) Per i trasporti di salme effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, devono essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
- 9) Nell'ambito del territorio comunale, è consentito il libero esercizio del servizio di trasporto funebre alle imprese che risultino in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, e che dichiarino formalmente di accettare incondizionatamente le norme in esso contenute.
- 10) Il Comune di Cassano delle Murge provvede a garantire il trasporto funebre ai sensi degli articoli 16, comma 1, lettera b), e 19, comma 1 del D.P.R. n. 285/1990, nonché della legge Regione Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008 e del R.R. n.8/2015.
- 11) Il Comune di Cassano delle Murge, in virtù della potestà amministrativa e regolamentare riconosciutagli dalla legge, esercita il controllo e la disciplina del servizio di trasporto funebre con le modalità previste dal presente regolamento.

- 12) I trasporti funebri, eseguiti nell'ambito del territorio comunale, sono soggetti, per il rilascio della loro autorizzazione, alla corresponsione di un diritto fisso nella misura stabilita dalla Giunta comunale.
- 13) Tale diritto è dovuto al Comune anche per il trasporto di cadaveri al di fuori del territorio comunale o all'estero e per i trasporti provenienti da altri Comuni o altri Stati, comunque eseguiti da imprese autorizzate.
- 14) Il diritto fisso non è dovuto per le salme trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'Autorità giudiziaria e non destinate alla sepoltura nel Cimitero comunale.
- 15) Il diritto fisso non è dovuto, inoltre, per il trasporto di ceneri, resti ossei, resti mortali e parti anatomiche riconoscibili. Le spese per il servizio di trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, delle salme di coloro che si trovino in stato di totale indigenza, accertato dai servizi sociali comunali, sono a carico del Comune. Nei casi di cui innanzi, il trasporto è eseguito da imprese autorizzate individuate di volta in volta dal Responsabile comunale, assicurando il principio della rotazione delle imprese.
- 16) Sono esenti da qualsiasi diritto i trasporti di salme di militari eseguiti dalle amministrazioni militari con mezzi propri e negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
- 17) I diritti fissi vanno versati nelle casse comunali prima del trasporto.

ARTICOLO 13

Modalità di trasporto salma

- 1) Qualora gli eventi diritto manifestino l'intenzione di avvalersi delle previsioni del c. 1 art. 10 della L.R. 34/08, a richiesta e ad onere dei familiari, la salma, per lo svolgimento del periodo di osservazione e per l'esposizione, può essere trasportata dal luogo del decesso, ivi comprese le strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali pubbliche e private:
 - a) Alla sala del commiato;
 - b) Alla camera mortuaria di struttura sanitaria pubblica e/o privata accreditata, previa disponibilità all'accoglimento della salma;
 - c) Al civico obitorio;
 - d) All'abitazione propria o dei familiari;
 - e) Ai luoghi di culto purché idonei all'osservazione della salma come previsto dall'art. 12 c.2 del DPR 285/1990.

Per il trasporto dal luogo di decesso alle predette sedi di destinazione, è necessaria l'acquisizione del certificato, di cui all'art. 37 c.1 lett.a.1 del R.R.n.8/2015, da compilare in ogni sua parte, che dichiara l'idoneità della salma ad essere trasportata.

La dichiarazione o avviso di morte, di cui all'art.72 del DPR 396/2000, avviene prima del trasporto della salma corredata della denuncia di causa di morte ISTAT in originale e di copia della certificazione di cui al predetto art.37 c.1. lett.a.1

Il Comune vigila che ogni impresa, nella compilazione e produzione della documentazione, si attenga scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa.

- 2) Qualora la destinazione della salma di cui al c.1 del presente articolo, si trovi nel territorio in cui è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, l'orario di arrivo, le generalità dell'incaricato del trasporto e trasmette la certificazione di cui all'art 37 c. 1 lett.a 1 del R.R. n.8/2015, alla ASL competente per territorio e al Comune, il quale provvede a richiedere l'accertamento necroscopico alla stessa ASL.

- 3) Nel caso in cui la struttura di destinazione non si trovi nel Comune ove è avvenuto il decesso, il responsabile della struttura ricevente registra l'accettazione della salma con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e le generalità dell'incaricato al trasporto, trasmettendo la certificazione di cui all'art.37 c.1 lett.a.1 del R.R. n.8/2015 alla ASL ed al Comune ove è avvenuto il decesso, nonché alla ASL ed al Comune sede della struttura ricevente.

Quest'ultimo Comune, dopo aver richiesto l'accertamento della realtà della morte alla ASL competente per territorio, riceve il certificato necroscopico e lo trasmette al Comune ove è avvenuto il decesso, cui spetta formare l'atto di morte, al fine del successivo rilascio dell'autorizzazione al trasporto e seppellimento o cremazione.

- 4) Nel caso di trasporto di salma presso abitazione privata o luogo di culto, indipendentemente dal Comune di decesso, la compilazione e la trasmissione ai Comuni e alle AA.SS.LL. della certificazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente *articolo* sono a carico dell'addetto al trasporto e possono avvenire per via telematica certificata.

ARTICOLO 14

Modalità di trasporto cadavere

- 1) L'autorizzazione al trasporto di cadavere, redatta su modello conforme alla modulistica di cui all'art.37 c.1 lett.B4 del R.R. n. 8/2015, compete al funzionario responsabile o delegato del Comune di decesso.
- 2) L'autorizzazione al trasporto di cadavere è rilasciata prima dell'autorizzazione al seppellimento.
- 3) L'autorizzazione al trasporto del cadavere è rilasciata anche con un unico provvedimento per tutti i trasferimenti, dopo la verifica di:
 - a) Esistenza di autorizzazione all'esercizio di attività funebre;
 - b) Esistenza dell'incarico attribuito dai familiari o aventi titolo alla ditta che lo esegue;
 - c) Elementi identificativi degli incaricati al trasporto funebre e del responsabile, nonché del mezzo impiegato.

Tale autorizzazione è necessaria per il trasporto del cadavere dal luogo del decesso del defunto alla struttura cimiteriale o al crematorio, anche se situate nello stesso Comune.

- 4) L'autorizzazione al trasporto non è necessaria se il cadavere si trova nell'obitorio cimiteriale, ivi pervenuto come salma in base alla certificazione medica di cui all'art.10 della L.R. n. 34/2008 e all'art.37 c.1 lett.a1. del R.R. n.8/2015, ovvero su disposizione dell'Autorità Giudiziaria.
- 5) Rimane comunque necessaria l'attestazione di identificazione, confezionamento e chiusura feretro, su modello di cui all'art.37 c.1 lett. B5 del R.R. n.8/2015.
- 6) Per il trasporto del cadavere nell'ambito del territorio nazionale, sono necessari l'autorizzazione comunale al trasporto e il verbale di identificazione e chiusura feretro.
- 7) Per il trasporto di cadavere all'estero valgono le disposizioni del DPR 285/1990.
- 8) È consentito il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di cadavere sullo stesso documento che contiene l'autorizzazione alla cremazione, seppellimento e affidamento o dispersione delle ceneri, con l'obbligo che quest'ultima sia a firma dell'Ufficiale dello Stato civile.
- 9) L'operazione di chiusura feretro deve essere effettuata in condizioni di assoluta sicurezza. In carenza, la identificazione di cadavere e la chiusura del feretro possono essere effettuate presso la camera mortuaria del cimitero, a cura dell'addetto al trasporto, incaricato dall'impresa funebre.

ARTICOLO 15

Trasporto prodotti abortivi e parti anatomiche

La ASL competente per territorio rilascia l'autorizzazione per quanto riguarda:

- a) Trasporto di prodotti abortivi di cui all'art. 7 c.2. del DPR 285/1990;
- b) Trasporto di parti anatomiche riconoscibili destinate alla sepoltura in cimitero, ai sensi dell'art.3, c.2 del DPR 254/2003.

ARTICOLO 16

Cremazione

- 1) Ai fini della cremazione del cadavere e della conservazione dell'urna, l'autorizzazione è rilasciata da parte dell'Ufficiale dello stato civile del comune di decesso che ha formato l'atto di morte, sulla base della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso le modalità previste ed indicate dall'art.3 lett b. della legge n.130/2001.
- 2) Il medico necroscopo compila la certificazione di cui all'art. 37 c. 1 lett. a 3 del R.R. 8/2015.
- 3) In caso di trasporto di cadavere destinato alla cremazione, anche in Comune diverso da quello di decesso, è consentito, con un unico atto amministrativo, autorizzare il trasporto del cadavere ed il successivo trasferimento delle ceneri al luogo di definitiva conservazione o dispersione.
- 4) Il verbale di cremazione redatto dal responsabile del crematorio riporta la destinazione finale.
- 5) Detto verbale è redatto in cinque copie esemplari: una agli atti del crematorio, una è consegnata a chi ha effettuato il trasporto, un'altra viene consegnata al responsabile del cimitero o chi riceve l'urna ed una all'Ufficiale di stato civile del Comune che ha autorizzato la cremazione e una copia ai familiari.
- 6) Nell'ipotesi i cui la cremazione sia eseguita dopo un primo periodo di inumazione o tumulazione, la competenza è del Comune di inumazione o tumulazione.

ARTICOLO 17

Orario dei trasporti

- 1) I trasporti funebri sono effettuati in conformità dell'apposita ordinanza del Sindaco.
- 2) Il Responsabile dell'ufficio comunale fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
- 3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 18

Norme generali per i trasporti

- 1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9; inoltre, se il trasporto è effettuato in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo (iniezione conservativa di *formalina*) di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

- 2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- 3) All'atto del ricevimento del feretro, il responsabile del servizio cimiteriale e del crematorio procede alla verifica del sigillo e alla registrazione del feretro sulla scorta della documentazione di accompagnamento ed in particolare, del verbale di identificazione, chiusura feretro per trasporto, nonché dell'autorizzazione al trasporto e autorizzazione al seppellimento.

Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dell'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, la documentazione deve restare in consegna al vettore.

- 4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
- 5) Il personale dell'impresa autorizzata è tenuto a provvedere:
 - a) alla guida dei mezzi;
 - b) alla composizione della salma nella bara;
 - c) alla chiusura del feretro;
 - d) al carico e scarico a braccia del feretro, nonché al suo eventuale trasporto a spalla o con l'ausilio di apposito carrello nei tratti da compiere a piedi, dal luogo ove si trovi il feretro, al luogo dove si svolgono le esequie e fino al suo arrivo al Cimitero;
 - e) al noleggio di celle di refrigerazione e di accessori di base – catafalco, tavolino porta firme e quant'altro – ove richiesto;
 - f) all'arredo della camera mortuaria;
 - g) alla comunicazione del decesso attraverso stampa o manifesti murali;
 - h) ad altre prestazioni inerenti al mandato, da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
- 6) L'impresa deve assicurare il servizio con personale di età superiore ai 18 anni ed in possesso di idoneità lavorativa di operatore necroforo di cui all'art.8 c.4 lett. d-e del R.R. 8/2015.

Il personale deve tenere un comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura del servizio stesso. È fatto assoluto divieto di chiedere o accettare compensi dai dolenti. Il personale deve essere dotato, a spese dell'impresa, di una divisa adatta e decorosa e non può indossare distintivi od altri oggetti estranei al servizio.

- 7) L'impresa è responsabile, verso il Comune di Cassano delle Murge, della disciplina, dell'operato e del contegno dei propri dipendenti.
- 8) La scelta dell'impresa per l'esecuzione del servizio di trasporto è libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio costituisce violazione del presente regolamento e causa di revoca dell'autorizzazione.

L'impresa funebre, prima di espletare qualsiasi attività di competenza, deve essere delegata dagli aventi titolo. Il mandato di delega, sul modello di cui all'art.37 c.1 lett. b3 del R.r.8/2015, rimane agli atti dell'impresa ed è esibito al responsabile della camera mortuaria, dell'obitorio, del crematorio o dello Stato civile, prima di accedere a tali locali per le finalità di servizio.

ARTICOLO 19

Cortei Funebri e Riti religiosi

- 1) Per effettuare l'esecuzione del corteo funebre, occorre l'autorizzazione comunale al trasporto di cadavere.

- 2) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza

In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere il passaggio di un corteo funebre.

Nei casi di concorso numeroso di persone, il Responsabile del Servizio comunale unitamente all'impresa incaricata prenderà accordi con il comando di Polizia Locale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

- 3) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il feretro può sostare in chiesa o altri luoghi di culto, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 20

Trasferimento di salme senza funerale

- 1) Il trasporto di salma al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, riposta in contenitore impermeabile non sigillato art.10 c.4 L.R. 34/2008 e con apposito mezzo, in modo che sia impedita la visita dall'esterno.
- 2) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

ARTICOLO 21

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- 1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- 2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.
- 3) È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- 4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 22

Trasporti all'estero o dall'estero

- 1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello

stesso Decreto. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del decreto precitato.

- 2) Si osservano le prescrizioni e le norme di legge di cui all'art. 11 c.1 della Legge Regionale n. 34 del 15.12.2008 e agli artt. 27, 28, 29,30, del DPR 285/1990.
- 3) Il passaporto mortuario, previsto dagli artt. 27-28-29 del d.p.r. 285/1990, per i cadaveri/salme da estradare dal territorio nazionale, compete al Sindaco del Comune ove trovasi il cadavere/salma. Per le salme/cadaveri da introdurre nel territorio nazionale il passaporto è rilasciato dalla competente Autorità del luogo da cui la salma viene estradata. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia agli artt. 10 e 11 della l. r. n. 34/2008.

ARTICOLO 23

Trasporto di ceneri e resti

- 1) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili, salva diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 2) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore conforme alla legge, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- 3) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceramica, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 45.

ARTICOLO 24

Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio di attività funebre e di trasporto funebre – Rilascio dell'autorizzazione - Rimessa delle auto funebri

- 1) L'attività funebre comprende congiuntamente:
 - a) la vendita di casse ed altri articoli funebri secondo la normativa vigente;
 - b) l'autorizzazione al disbrigo di pratiche amministrative inerenti il funerale, su mandato degli aventi diritto;
 - c) l'autorizzazione al trasporto di salma, di cadavere, di ceneri e resti mortali.
- 2) I soggetti dell'impresa coinvolti nell'espletamento dell'attività funebre acquisiscono la qualifica di incaricato di pubblico servizio, ex art.358 C.P.
- 3) Le imprese che intendono organizzare ed effettuare trasporti funebri a pagamento nel territorio del Comune, devono dimostrare il possesso della necessaria specifica autorizzazione.

Le imprese che intendono svolgere servizio di trasporto funebre in modo disgiunto dall'attività di onoranza, di cui al c. 6 dell'art. 15 della L.R. 34/08, si uniformano ai requisiti enunciati dal c. 5 dell'art.5 della stessa L.R.

- 4) Le imprese che intendono effettuare trasporti funebri, in connessione con l'esercizio di attività di onoranze funebri, devono dimostrare di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni all'esercizio di attività commerciale e della licenza per l'attività di agenzia d'affari di cui all'art.115 del T.U. delle leggi di Pubblica sicurezza introdotto con R.D. n.773/1931.
- 5) Le imprese che intendono conseguire l'autorizzazione a svolgere l'attività di trasporto funebre devono rivolgere apposita istanza al Comune, dichiarare di accettare le norme contenute nel presente regolamento ed allegare la seguente documentazione:
 - a) certificato generale del casellario giudiziale di data non inferiore a sei mesi;

- b) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di concordato, né si è trovata in tali condizioni nel quinquennio precedente, se trattasi di società commerciale;
 - c) licenza di P.S. limitatamente alle agenzie di onoranze funebri;
 - d) certificato di iscrizione alla Camera di commercio di data non inferiore a sei mesi;
 - e) designazione del rappresentante d'impresa, quale responsabile della gestione del servizio;
 - f) documentazione comprovante la stipula delle polizze assicurative previste dalla normativa;
 - g) dichiarazione attestante il possesso di un'organizzazione tecnica adeguata a fronteggiare il servizio e qualsiasi emergenza;
 - h) disponibilità di un'autorimessa adeguata alle disposizioni di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 285/1990;
 - i) comunicazione inerente il rischio, di cui alle norme poste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
 - j) documentazione comprovante la dotazione di personale e di mezzi nella misura di seguito indicata:
 - disponibilità di personale in quantità tale da assicurare, per ogni servizio di trasporto funebre, l'impiego di almeno quattro unità lavorative idonee alla specifica mansione, in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative, assunti direttamente dal soggetto titolare dell'autorizzazione con contratto di lavoro ai sensi della vigente normativa la disponibilità del personale può essere acquisita, anche ricorrendo a prestazioni di altre ditte in possesso dei requisiti idonei allo svolgimento del servizio art. 8 cc.. 6-5 R.R. 8/2015;
 - un responsabile, della conduzione dell'attività funebre, adeguatamente formato, regolarmente assunto dal soggetto titolare dell'autorizzazione, specificatamente individuato e che può anche coincidere con il legale rappresentante dell'impresa; Il suddetto personale, concorre a formare il numero di almeno 4 necrofori necessari per l'espletamento del funerale;
 - una dotazione di almeno un carro idoneo al trasporto delle salme e le attrezzature occorrenti per assicurare, con efficienza e decoro, il servizio di trasporto funebre;
 - la disponibilità continuativa di autorimessa attrezzata per la disinfezione e il ricovero di non meno di un carro funebre.
- 6) È ammessa l'autocertificazione, nei limiti previsti dalla legge.
- 7) L'impresa deve, inoltre, garantire la disponibilità di una sede commerciale idonea dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni attività connessa allo svolgimento dell'attività funebre.
- 8) Verificata la sussistenza delle condizioni previste, il Responsabile dell'ufficio preposto autorizza la singola impresa all'esercizio dell'attività.
- 9) Le rimesse delle auto funebri devono essere autorizzate con provvedimento del Responsabile competente a rilasciare le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività funebre e devono possedere la disponibilità di un'autorimessa attrezzata per la disinfezione.
- 10) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Responsabile competente a rilasciare le autorizzazioni per l'espletamento dell'attività funebre, previo parere del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L., salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendi.
- 11) Le rimesse dei carri funebri devono rispondere ai requisiti prescritti dall'art. 21 del DPR 285/1990.

- 12) Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di parcheggio idoneo.
- 13) Le imprese operanti nel territorio comunale e già titolari di autorizzazione per l'espletamento dell'attività funebre, devono, entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento, adeguarsi alle prescrizioni di cui all'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 34/2008 e del presente articolo.
- 14) Le imprese, ai fini dell'iscrizione all'albo, devono produrre, anche in autocertificazione, la documentazione di cui al presente articolo, ritenuta essenziale ed imprescindibile, e presentare, comunque, la richiesta di iscrizione all'albo.
- 15) Le infrazioni anche di natura comportamentale da parte del personale dell'impresa di onoranze funebri, determinano la responsabilità in solido dell'impresa.
- 16) Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
- 17) La proposta diretta o indiretta, da parte di chiunque all'interno dell'impresa di offerta, promesse, doni o vantaggi di qualsiasi genere per ottenere informazioni tese a consentire il procacciamento di uno o più servizi funebri o indicazioni per l'attribuzione di uno o più servizi funebri, è causa di sospensione dell'attività per un periodo di tempo da un minimo di 10gg. ad un massimo di 60gg.
- 18) La recidiva sospensione temporanea, ripetuta per tre volte, determina la revoca dell'autorizzazione.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 25 *Cimitero*

- 1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n.1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel Cimitero comunale.

ARTICOLO 26 *Disposizioni generali – Vigilanza*

- 1) È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ed art. 6, comma 2, della legge regionale n. 34/2008.
- 2) L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco, che la esercita attraverso il Responsabile della Polizia Locale e gli Uffici comunali competenti.
- 3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi della normativa vigente in materia.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono di norma riservate al personale addetto al cimitero, ovvero ad altri soggetti autorizzati.

- 5) Le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R.10/9/1990 n. 285 sono di norma riservate al personale addetto al cimitero, ovvero ad altri soggetti autorizzati.

ARTICOLO 27

Reparti speciali nel cimitero

- 1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
- 2) Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
- 3) In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.
- 4) Nell'interno del cimitero dovrà essere individuato, dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, un reparto speciale destinato alla dispersione delle ceneri, se richiesto.

ARTICOLO 28

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

- 1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune di Cassano delle Murge o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Cassano delle Murge, al momento della morte la propria residenza, ovvero che, ovunque decedute in strutture sanitarie/case di riposo, avevano nel Comune di Cassano delle Murge, prima del ricovero in tali strutture la residenza.
- 2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- 3) Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
- 4) Nei reparti speciali sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art.27, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 29

Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e circ. Min. Sanità n. 24/1993.

- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- 5) Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, può provvedere il Sindaco con apposita ordinanza.

ARTICOLO 30

Piano regolatore cimiteriale

- 1) Il Comune di Cassano delle Murge dovrà dotarsi di un Piano regolatore cimiteriale da cui dovranno risultare i vari settori di seppellimento: per inumazione, per tumulazione e per la dispersione ceneri;
- 2) Detto Piano sarà soggetto a revisione decennale.
- 3) Nella elaborazione iniziale del Piano e nelle sue revisioni successive, si dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della capacità ricettiva del cimitero esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di loculi, ossari e nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero esistente a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro;
 - g) di quanto previsto e disposto dall'art. 4 e 7, commi 2, lett. a) e 3, della legge regionale n.34/2008.
- 4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione comune;
 - b) campo di inumazione per non credenti;
 - c) campo di inumazione per salme di fanciulli di età sotto i dieci anni;
 - d) l'eventuale campo per fosse inumazione per sepolture private;
 - e) aree per la costruzione di sepolture private in loculi o in ossari/nicchie, per famiglie o collettività (confraternite) in manufatti a sistema di tumulazione a loculi plurimi (tumuli, cappelle, edicole);
 - f) aree per la costruzione di sepolture comunali in loculi o in ossari/nicchie, in manufatti a sistema di tumulazione a loculi plurimi (tumuli, cellette ossario, nicchie cinerarie);
 - g) ossario comune;
 - h) cinerario comune;
 - i) la possibile realizzazione di una struttura di commiato di cui all'art. 17 della legge regionale n. 34/2008.

- 5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art.54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- 6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- 7) Il Piano deve tener conto anche delle tipologie dei manufatti a costruirsi anche dal punto di vista delle quote massime di altezza da rispettare, zona per zona, che non dovrà comunque superare m 4,50 di altezza massima esterna del manufatto.
- 8) Nelle more dell'approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale, le costruzioni da farsi sui terreni avuti in concessione, avranno un'altezza massima di mt 4,50, disteranno dai confini cm 50 e tra di loro intercorrerà la distanza minima di mt 1,00, spazio da lasciarsi libero da qualsiasi ingombro. Riguardo i manufatti esistenti edificati a confine di ciascun lotto, l'erigenda nuova costruzione potrà attestarsi sul medesimo confine o stare alla distanza di mt 1,00 dallo stesso. Gli sporti dei manufatti non devono superare i cm 15.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 31

Inumazione

- 1) Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture in fosse della durata ordinaria di 10 anni e comunque non oltre 15 anni dal giorno del seppellimento, assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata;
 - b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella di 10 anni, effettuate in aree date in concessione a tal fine.
- 2) L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
- 3) Ogni fossa nel campo comune di inumazione e nei posti di sepoltura privata deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del Cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere nella loro parte più profonda (a ml. 2) la lunghezza di ml. 2,20 e la larghezza di ml. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno ml. 0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare per ogni posto una superficie di mq. 3,50. Le fosse per inumazioni di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere nella parte più profonda (a ml. 2) una lunghezza media di ml. 1,50, una larghezza di ml. 0,50 e devono distare almeno ml. 0,50 da ogni lato. Si deve, perciò, calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.

ARTICOLO 32

Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici portante un numero progressivo.
- 2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

- 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 50 dal piano campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa.
- 4) L'installazione delle lapidi e dei copri tomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 10/9/1990 n.285, ove previsto.

ARTICOLO 33

Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture dei feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi o cripte – costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.
- 3) A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m 2,25, altezza m 0,70 e larghezza m 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e Circ. Min. Sanità 24/1993.
- 4) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e Circ. Min. Sanità 24/1993.

ARTICOLO 34

Deposito provvisorio - Traslazioni

- 1) A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in altro loculo in concessione reso disponibile dal titolare, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno avuto in concessione un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato (tombe, tumuli, cappelle, edicole, ecc.), e non hanno ancora completato i lavori e ottenuto l'agibilità al momento del decesso;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro di età superiore a 75 anni che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura in loculi comunali e risultino assegnatari in manufatti a costruirsi o a ristrutturarsi a cura del Comune, il cui progetto risulta già approvato, al momento del decesso;
 - d) per coloro di qualsiasi età che non abbiano richiesto la concessione di loculo in vita e che al momento del decesso possono avere diritto, per disponibilità di loculi comunali liberi, alla loro concessione, in manufatti a costruirsi o a ristrutturarsi a cura del Comune, il cui progetto risulta già approvato, al momento del decesso;
- 2) La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dell'Ufficio, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente.
- 3) La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale senza alcun compenso tra privati.

- 4) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, gli organi competenti, previa diffida, provvederanno in danno degli eredi ad inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

- 5) È consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.
- 6) La eventuale estumulazione delle salme per essere traslate e tumulate in altre sepolture è sempre consentita, a spese degli interessati, avvalendosi dello specifico servizio di vigilanza sanitaria dell'Azienda sanitaria locale. I feretri che le racchiudono devono risultare in perfetto stato di conservazione e, se deteriorati, devono essere incassati in cassa di lamiera zincata dello spessore non inferiore a mm. 2 prima che si proceda alla nuova tumulazione. Quando in occasione di apertura di sepolture i feretri, anche se non debbano essere rimossi per trasferimento, siano riscontrati in condizioni da non garantire la tenuta dei resti, devono essere sostituiti. Nel caso le salme estumulate si trovino in condizioni di completa mineralizzazione può provvedersi all'immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossari, su parere del competente servizio dell'Azienda sanitaria locale.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 35

Esumazioni ordinarie

- 1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art.82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
- 2) Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno, evitando preferibilmente i mesi di luglio e agosto e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari (art.14 L.R.34/2008).
- 3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- 4) È compito del Sindaco o di un proprio incaricato, stabilire, previo parere dell'ASL competente, se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
- 5) Qualora si accerti che con il turno di rotazione decennale la scheletrizzazione dei cadaveri risulti incompleta, il Sindaco, su parere dell'ASL competente in relazione alle condizioni dei terreni, all'entità e alle cause del fenomeno, può disporre di migliorare le caratteristiche fisico-chimiche, idrogeologiche del terreno o di cremare gli esiti dei fenomeni cadaverici, purché siano decorsi dieci anni dalla morte e ne sussistano i requisiti.
- 6) Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno, la scheletrizzazione si compie in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere dell'ASL, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.
- 7) Qualora si verifichino le condizioni di cui al precedente comma 5 i resti mortali vanno reinumati per un periodo non inferiore ad anni 3.

ARTICOLO 36

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- 1) È compito del Responsabile del Servizio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgenti nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- 2) Annualmente l'Ufficio di polizia mortuaria curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria, previa ordinanza sindacale.
- 3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale e all'albo pretorio comunale con congruo anticipo di almeno 90 gg.
- 4) I parenti, o altre persone interessate, avvertite in tempo utile, possono assistere alle esumazioni.

ARTICOLO 37

Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, (escludendo preferibilmente luglio e agosto) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia che ha causato la morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione o l'estumulazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. dichiari, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Medicina Legale della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 38

Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 50 anni;
- 3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a) a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 50 anni;
 - b) su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
- 4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile del Servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e all'albo pretorio e per la durata di almeno sei mesi successivi.

- 5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, ovvero di altri soggetti autorizzati, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
- 6) I resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e pagamento della relativa tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
- 7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco, al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, o ritumulato in controcassa. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- 8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile del Servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
- 9) Le estumulazioni ordinarie sono eseguibili in qualunque periodo dell'anno, (escludendo preferibilmente luglio e agosto) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 10) Le estumulazioni straordinarie possono essere anch'esse eseguite in qualunque periodo dell'anno, (escludendo preferibilmente luglio e agosto) e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari.
- 11) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di estumulazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 12) Quando è accertato che si tratta di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del servizio di Medicina Legale dell'A.S.L. dichiari, su richiesta del Sindaco ed a norma dell'art. 14, comma 5, della legge regionale n. 34/2008, che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 13) Le estumulazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. o di personale tecnico da lui delegato.
- 14) Le estumulazioni, sia ordinarie che straordinarie, sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 39

Tariffe per esumazioni ed estumulazioni

- 1) Le esumazioni ed estumulazione ordinarie sono subordinate al pagamento della somma indicata in tariffa da stabilirsi con delibera della Giunta Comunale, qualora il servizio venga svolto in forma diretta da parte dell'Ente.
- 2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
- 3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa da stabilirsi con delibera della Giunta Comunale.
- 4) Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art.106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 40
Raccolta delle ossa

- 1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 41
Oggetti da recuperare

- 1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni, effettuate da personale incaricato dal Comune o altri soggetti autorizzati, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro all'Ufficio di polizia mortuaria.
- 3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni, devono essere tenuti a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento dei servizi cimiteriali.

ARTICOLO 42
Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni dei loculi, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
- 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3) Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4) Le croci, le lapidi e i copri tomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
- 6) Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V
CREMAZIONE

ARTICOLO 43
Impianto di Cremazione

- 1) Viene dato atto che il Comune di Cassano delle Murge non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, ovvero caso per caso.
- 2) Qualora si dovesse istituire nel Cimitero comunale l'impianto di cremazione, le relative disposizioni saranno oggetto di specifica regolamentazione.

ARTICOLO 44
Modalità per il rilascio della Autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato; l'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) È istituito presso ogni Comune il registro della cremazione per i residenti.
Nel registro sono riportate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato e la destinazione delle ceneri.
Il richiedente consegna al funzionario incaricato l'atto contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall'art. 602 del codice civile; a tale scopo il Comune predispone un modello di dichiarazione;
 - c) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.
Nella ipotesi di iscrizione del defunto ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini la cremazione dei propri associati, deve risultare, oltre alla volontà di essere cremato, anche l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
I dati vengono trasmessi, a cura dell'associazione, al Comune per la trascrizione nel Registro
L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
 - d) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
 - e) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
- 2) La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del cimitero o in natura o in aree private; la dispersione

in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

- 3) La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui al presente articolo, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune o delle imprese che esercitano l'attività funebre.
- 4) Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
- 5) Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
- 6) Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse può avvenire mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti, a cui il defunto risultava iscritto. L'esecutore testamentario o il rappresentante legale possono disporre la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.
- 7) In caso di affidamento personale dell'urna l'ufficiale dello Stato civile annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico e quelle del defunto medesimo. Art.12 R.R.n.8/2015.
- 8) È consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari l'ufficiale dello stato civile può autorizzare la cremazione dei resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione di uno specifico avviso nell'Albo Pretorio.
- 9) Le ceneri già custodite al momento della data di entrata in vigore della legge regionale n. 34/2008 possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 13 della stessa legge ed art.13 R.R n.8/2015.

ARTICOLO 45

Urne cinerarie

- 1) Compiuta la cremazione, le ceneri sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria, di materiale resistente, che viene sigillata.
- 2) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 3) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
- 4) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del D.P.R. 10/9/1990 n.285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

- 5) Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- 6) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nell'area cimiteriale ad esse destinate.
- 7) Le associazioni anzidette sono tenute a depositare presso l'Ufficio Stato civile del comune l'elenco dei soci aderenti e i loro aggiornamenti e possono essere collocate nei colombari in concessione alle associazioni esclusivamente le urne contenenti le ceneri di persone che risultano incluse in detti elenchi.
- 8) Per quanto non previsto dal presente capo si rinvia alla legge n. 130/2001 ed agli art. 12 e 13 della legge regionale n. 34/2008.

CAPO VI
POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 46
Orario

- 1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, con ordinanza del Sindaco.
- 2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- 3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del custode del cimitero, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- 4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 47
Disciplina dell'ingresso

- 1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- 2) È vietato l'ingresso:
 - a) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - c) ai fanciulli di età inferiore agli anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.
- 3) Per motivi di salute od età il custode del cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.
- 4) È autorizzato l'ingresso nel cimitero degli animali da affezione alle seguenti condizioni:
 - a) i cani dovranno essere costantemente tenuti al guinzaglio (non allungabile) dai loro detentori e indossare la museruola nel rispetto della normativa vigente;
 - b) i detentori dei cani dovranno essere muniti dell'attrezzatura necessaria a rimuovere le deiezioni solide e di acqua per pulire quelle liquide e lo spazio sporcato dagli animali;
 - c) i detentori dei cani dovranno esercitare un costante controllo sul loro comportamento ed impedire che siano sporcate o danneggiate le sepolture o depositate incontrollatamente le deiezioni; particolare rispetto dovrà essere assicurato ai campi di inumazione ed alle altre strutture cimiteriali;
 - d) gli altri piccoli animali di affezione potranno accedere esclusivamente all'interno di appositi trasportini a mano, portati e costantemente custoditi dai loro detentori;
 - e) la presenza degli animali non dovrà incidere in alcun modo sul rispetto e la sicurezza dei visitatori, né sul decoro, pulizia e tranquillità del cimitero.

- 5) La violazione del comma 4 comporta, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 48

Divieti speciali

- 1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f) accumulare neve sui tumuli;
 - g) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - h) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - i) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi e/o di oggetti;
 - j) distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
 - k) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del Servizio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile del Servizio;
 - o) qualsiasi attività commerciale;
- 2) Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 49

Riti funebri

- 1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- 2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.
- 3) È possibile, previa autorizzazione del Responsabile del servizio, officiare riti religiosi all'interno del Cimitero nella cappella consacrata esistente.

ARTICOLO 50

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- 1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali compatibili con il tipo di sepoltura e senza pregiudizio delle sepolture adiacenti.
- 2) Nel caso in cui detti ornamenti invadano o rechino pregiudizio ad altre sepolture il Custode del Cimitero, sentito il Responsabile dell'Ufficio, provvederà alla rimozione.

- 3) Il Comune provvede, trascorsi i sei mesi dalla data di inumazione, al montaggio del cippo funebre, ai sensi dell'art. 32 del presente regolamento.

ARTICOLO 51

Fiori e piante ornamentali

- 1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovrebbero, ove possibile, essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per lo smaltimento.
- 2) Gli ornamenti di fiori freschi depositati innanzi al luogo di sepoltura, a seguito di riti funebri, saranno rimossi dopo le 72 ore dell'avvenuta tumulazione.
- 3) Nel cimitero, avrà luogo nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe. Resta a carico dei privati concessionari di aree per la costruzione di gentilizi privati, l'obbligo di tener pulita l'area anche da vegetazione spontanea.

ARTICOLO 52

Materiali ornamentali

- 1) Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi e i copri tomba, la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate e/o pericolosi per la pubblica incolumità.
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti (quali corone, vasi, piante, ecc.), che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3) I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo pretorio comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- 4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 42 in quanto applicabili.

TITOL III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 53

Sepulture private

- 1) Nel cimitero comunale possono esistere le seguenti specie di sepoltura:
 - a) sepoltura a pagamento nei campi di inumazione (eventuali) concessi a privati;
 - b) sepoltura privata a pagamento, ad esclusione degli indigenti, mediante concessione del diritto d'uso a tempo determinato di:
 - loculi per tumulazione individuale, costruiti dal Comune;
 - cellette-ossario costruite dal Comune;
 - aree per la costruzione di sepoltura con ipogei a sarcofago, edicole, tumuli a più loculi, cappelle.

- 2) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa comunale, a tempo determinato e revocabile, in quanto il Cimitero comunale è soggetto al regime dei beni demaniali come previsto dall'art.824 del Codice civile.
- 3) La concessione, regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta comunale, è stipulata ai sensi della normativa vigente in materia, previa assegnazione del manufatto.
- 4) La sepoltura privata è una concessione amministrativa. Per essa il Comune concede al privato l'uso per un periodo determinato di aree destinate alla costruzione di opere sepolcrali, cappelle, edicole, monumenti e di sepolture a seguito di pubblicazione di apposito bando pubblico. Il rilascio della concessione per la costruzione della cappella, edicola, monumento, ecc. comporta il pagamento del prezzo corrispondente ed impegna alla sollecita presentazione del progetto tecnico ed alla esecuzione delle opere entro il termine previsto nell'atto di concessione.
- 5) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 6) Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

ARTICOLO 54

Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- 2) La durata, per le concessioni rilasciate successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, è fissata:
 - a) In 99 anni rinnovabili per le aree destinate alla costruzione di manufatti per sepolture private per famiglie e collettività (Enti, corporazioni, confraternite, ecc.);
 - b) In 50 anni rinnovabili per i loculi costruiti dal Comune, cellette ossario o comunque per le sepolture private individuali;
- 3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, fatta eccezione per le inumazioni decennali nei campi comuni.
- 4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di sottoscrizione dell'atto di concessione. Diversamente, la data coinciderà con la data della sepoltura.
- 5) Nel caso di concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento è valida la durata già stabilita.

ARTICOLO 55

Modalità di concessione

- 1) La sepoltura individuale privata, può concedersi, di norma, solo in presenza della salma per i loculi e per le fosse individuali; dei resti o ceneri per gli ossari; è vietato la concessione di loculi comunali per la tumulazione di resti o ceneri;
- 2) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma e qualora ci sia la disponibilità, a favore di quel richiedente, di età superiore ai 75 anni che sia coniuge superstite del defunto.

- 3) La deliberazione relativa alla decisione di costruire nuovi loculi dovrà stabilire anche il numero di loculi, non inferiore al 10% del totale da costruire, non soggetti a concessione e che devono rimanere a disposizione del Comune per i casi di tumulazione di salme prive di loculi.
- 4) La deliberazione con cui si decide di costruire nuovi loculi potrà indicare modalità diverse di assegnazione qualora la realizzazione avvenga con il c. d. "sistema dell'autofinanziamento".
- 5) La concessione in uso delle sepolture non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 6) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art. 52 comma 1 lett.b), è data in ogni tempo secondo la disponibilità, previa pubblicazione di apposito bando pubblico.
- 7) La concessione delle aree o lotti sono a tempo determinato e non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. La Giunta Comunale, con proprio atto, nello stabilire il corrispettivo di concessione, determinerà anche la durata che non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.
- 8) Le tombe di famiglia e le cappelle gentilizie, dipendendo da vera e propria concessione d'uso, riflettono un demanio indisponibile ed imprescindibile. Pertanto, nel caso di rinuncia o di abbandono il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati o abbandonati, venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel soprassuolo o sottosuolo con libertà di concessione a chiunque.
- 9) Per la concessione di loculi, cellette o altri manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.

ARTICOLO 56

Uso delle sepolture private

- 1) Salvo quanto già previsto dall'art.53, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario per i loculi, e al concessionario e a quella della sua famiglia per le aree, ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, confraternite, istituto, ecc. ...) per le aree, fino al completamento della capienza del sepolcro costruito, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2) È fatto assoluto divieto di acquisto o di vendita di loculi tra privati.
- 3) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art.93 del D.P.R. 10/9/1990 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- 4) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione, salvo predeterminata designazione da parte del o dei concessionari fondatori in sede di stipula di contratto di concessione del lotto.
- 5) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione e/o fondatore o suoi eredi con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi di legge, da presentare al Responsabile del Servizio che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.

- 6) I casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- 7) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 8) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 9) Il concessionario può far uso della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a condizione che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue a quanto concesso, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 57

Manutenzione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per i motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- 2) Nelle sepolture private costruite dal Comune (loculi e cellette ossario), il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, mentre spetta al concessionario la manutenzione di:
 - a) tutte le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c) l’ordinaria pulizia;
 - d) gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti;
- 3) Qualora il concessionario non provveda per 1 (uno) anni al mantenimento del decoro, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

ARTICOLO 58

Costruzione dell’opera – termini

- 1) Le concessioni in uso di aree/lotto per cappelle gentilizie, sepolcrali, edicole ecc. di cui all’art. 53, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto al Comune di Cassano delle Murge per l’ottenimento del relativo titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire) entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto concessorio ed alla esecuzione delle opere relative secondo le disposizioni ed entro i termini previsti dal DPR 380/2001, pena l’automatica decadenza delle concessioni stesse. Per giustificati motivi da valutare caso per caso, a richiesta degli interessati, con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il Responsabile del Servizio preposto, può essere concessa, una proroga gratuita non superiore a 12 mesi per la presentazione del progetto.
- 2) Nel caso di decadenza di cui al precedente comma, al concessionario, previa richiesta espressa, spetta il rimborso di quanto versato a titolo di corrispettivo concessorio.
- 3) Qualora l’area, all’atto della stipula dell’atto di concessione, non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area/lotto stesso.
- 4) I termini e le modalità per la costruzione delle cappelle, edicole, ecc. sono quelli previsti dal DPR 380/2001, ivi comprese le norme tecniche di costruzione e le sanzioni.
- 5) La realizzazione delle lapidi sulle fosse decennali dei campi di inumazione è soggetta a semplice comunicazione al Servizio comunale preposto al rilascio dei titoli edilizi.

CAPO II
DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 59
Subentri

- 1) Nel caso di cappelle funerarie plurifamiliari (art.56 comma 3) se uno o più concessionari dichiarino la loro irrevocabile rinuncia personale del diritto di sepoltura, in tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali a condizione che non vi siano eredi dei rinunciatari precisamente individuabili.
- 2) L'individuazione di separate quote o la rinuncia, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 3) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 4) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 56 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 5) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art.56, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento dell'intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario, laddove previsto.
- 6) Trascorso il termine di 3 (tre) anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune può provvedere alla dichiarazione di decadenza, previa comunicazione del sollecito agli eventuali aventi diritto.
- 7) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art.56, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- 8) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 anni dall'ultima sepoltura per tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione unilaterale di decadenza della concessione.

ARTICOLO 60
Rinuncia a concessione sepoltura individuale

- 1) Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale (loculo) a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinunciatari, il rimborso di una somma pari al 50% del costo praticato nell'ultima vendita dei loculi rivalutata con gli indici ISTAT.
- 2) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 3) Il rimborso avverrà allorquando il loculo o la celletta sia stata riassegnata dal Comune ad altro Concessionario.

ARTICOLO 61

Rinuncia a concessione di aree libere

- 1) Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere/lotto, salvo i casi di decadenza, decorsi 36 mesi dalla sottoscrizione dell'atto di concessione, quando non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- 2) In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso pari ad una somma del 50% della somma versata in corrispettivo senza rivalutazione.
- 3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
- 4) Il rimborso avverrà allorquando l'area sia stata riassegnata dal Comune ad altro Concessionario.

ARTICOLO 62

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree/lotto per la realizzazione di cappelle, edicole, ecc., salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso della somma del suolo versata come corrispettivo.
- 3) Ai concessionari non è riconosciuto, salvo accettazione di quanto realizzato da parte del Comune, l'indennizzo per le opere costruite.
- 4) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
- 5) Il rimborso avverrà allorquando l'area e il manufatto siano riassegnati dal Comune ad altro Concessionario.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 63

Revoca

- 1) Salvo quanto previsto dall'art.92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n.285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero, rimanendo a carico dello stesso, le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova, nonché la costruzione dell'eventuale manufatto abbattuto o dell'indennizzo da corrispondere.
- 3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto e mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 64

Decadenza

- 1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti, entro 60 giorni dall'evento previsto;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art.54, quinto comma;
 - d) quando, per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art.58, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art.57;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- 2) Nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è prevista una pronuncia di decadenza adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo pretorio comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.
- 5) Nel caso in cui la decadenza derivi dai casi previsti dalla lett. d) o da altri termini previsti dall'art.58, o da pregresse statuizioni diverse da quelle previste dal presente Regolamento riguardanti cappelle, edicole, ecc. non ultimate, ove accertato che non vi siano richieste di assegnazione (o liste di attesa) inevase di aree o lotti è ammesso rinnovo della concessione da parte del Responsabile del Servizio secondo i termini previsti dal presente Regolamento, assolvendo al pagamento di un corrispettivo integrativo a seconda dei seguenti casi:
 - a) pari ad 1/5 del costo iniziale del lotto rivalutato se l'area risulta non ancora edificata;
 - b) pari ad 1/20 del valore del lotto rivalutato se l'opera di costruzione non è ultimata sulla base di una autorizzazione/permesso rilasciata entro 12 mesi dall'atto di Concessione come previsto dall'art.58, salvo proroga di ulteriori 12 mesi;
 - c) pari ad 1/10 del valore del lotto rivalutato se l'opera di costruzione è in corso di costruzione sulla base di una autorizzazione/permesso rilasciata oltre 12 mesi dall'atto di Concessione;
- 6) Eventuali irregolarità tecniche/edilizie dovranno essere sanate attraverso apposita richiesta ai sensi del DPR 380/2001.

ARTICOLO 65

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) Successivamente la Giunta Comunale disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 66

Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 54, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del D.P.R. 10/9/1990 n.285.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV

ILLUMINAZIONE VOTIVA

CAPO I

ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 67

Tipi di illuminazione - Lampade votive

- 1) Sulle tombe ad inumazione, nonché nelle cappelle, loculi, edicole, colombari, tumuli ed ossari è consentito ogni tipo di illuminazione votiva (cera, elettrica).
- 2) Il servizio di illuminazione elettrica è riservato al Comune con diritto di esclusività e può essere gestito in economia o mediante ditta appaltatrice.

ARTICOLO 68

Richiesta di allacciamento ed abbonamento

- 1) La richiesta di allacciamento e abbonamento alla rete di illuminazione elettrica votiva deve essere fatta dall'interessato all'Ufficio comunale preposto se il servizio è gestito in economia od alla Ditta appaltatrice in caso di gestione appaltata. In quest'ultimo caso, la Ditta appaltatrice dovrà presentare, per ogni impianto, apposito modulo compilato, che dovrà essere controfirmato dall'addetto dell'Ufficio comunale preposto.
- 2) La durata minima dell'abbonamento è di anni uno, prorogabile, per tacito consenso di anno in anno, salvo disdetta, da inviare a mezzo lettera, almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. L'abbonamento avrà decorrenza dal giorno del versamento del relativo canone e dovrà essere pagato sempre in via anticipata, o con un versamento unico annuale.
- 3) Le tariffe per l'allacciamento e l'abbonamento sono determinate con deliberazione della Giunta comunale e potranno essere modificate in relazione ai costi dell'energia elettrica, della mano d'opera, dei materiali impiegati e di altre considerazioni da specificare nel relativo atto.
- 4) Nel prezzo di abbonamento sono comprese tutte le spese di esercizio, manutenzione, sorveglianza e cambio delle lampadine rotte, nonché le tasse governative e comunali sul consumo dell'energia elettrica, con esclusione della tassa di quietanza.

ARTICOLO 69
Modifica agli impianti

- 1) Per qualunque modifica richiesta dall'abbonato ad un impianto esistente, le spese inerenti saranno a carico dell'abbonato stesso e determinate dall'accettazione di preventivo di spesa che dovrà essere approvato e sottoscritto dall'abbonato prima dell'inizio dei lavori.

ARTICOLO 70
Doveri dell'utente

- 1) È fatto divieto all'utente di asportare o cambiare le lampade, modificare o manomettere l'impianto, fare ad esso attacchi abusivi, cedere la corrente ad altri o fare quanto altro possa, in qualunque modo, apportare variazione all'impianto stesso.
- 2) I contravventori saranno tenuti alla rimozione di quanto illecitamente eseguito, salvo il risarcimento del danno apportato e salvo la eventuale azione civile e penale che da parte del Comune dovesse essere promossa.
- 3) Il Comune o l'Impresa appaltatrice avrà la facoltà di interrompere la fornitura del servizio e conseguentemente il contratto di utenza qualora l'utente dovesse compiere atti di vandalismo o abusi sugli impianti.

ARTICOLO 71
Causa di forza maggiore

- 1) Il Comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore della corrente elettrica per guasti o danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete di distribuzione, per disposizione limitativa dei consumi di carattere generale, o per altri casi di forza maggiore. In questi casi l'abbonato non avrà diritto di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sospendere il pagamento delle rate di abbonamento e di pretendere rimborsi di sorta.

T I T O L O V
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI
IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I
IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 72
Servizi in ambito necroscopico e cimiteriale - Registro di categoria - Accesso al cimitero

- 1) Il Comune provvede ad assolvere alle funzioni ed ai servizi pubblici ad esso spettanti ai sensi della normativa statale e regionale. Così come previsto dall'art.5 della L.R.n.34/2008 la gestione dei servizi pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale ed in particolare la esecuzione di lavori cimiteriali, quali inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, traslazione di feretri all'interno del cimitero, opere murarie per inconvenienti igienico sanitari e quant'altro connesso al dare i lavori finiti, può essere effettuata in economia diretta o attraverso le altre forme di gestione individuate dalla normativa vigente sui servizi pubblici locali, in base a modalità che garantiscano comunque il pieno soddisfacimento delle esigenze della popolazione in condizioni di equità e di decoro.

- 2) Le ditte che intendono eseguire lavori, nell'interno del Cimitero, per conto dei concessionari di sepolture quali tombe di famiglia, cripte, edicole funerarie, devono possedere le caratteristiche di impresa e rispettare le disposizioni di cui al Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008 e s.m.i.).
- 3) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, sarà necessario presentare specifica istanza a seconda della tipologia dei lavori da eseguire.
- 4) È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività, comunque, censurabili.
- 5) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del cimitero, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento.
- 6) Il Sindaco, con apposita ordinanza, disciplina gli orari e le modalità per l'accesso delle ditte che intendono eseguire lavori nell'interno del Cimitero per conto dei concessionari di sepolture.
- 7) Per i lavori svolti di cui al seguente articolo, le ditte esecutrici devono obbligatoriamente essere munite di polizza assicurativa per la copertura dei danni eventualmente causati, anche verso terzi.

ARTICOLO 73

Titoli abilitativi edilizi di sepolture private

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private quali tombe di famiglia, cripte, edicole funerarie debbono essere approvati dal Responsabile del Servizio preposto al rilascio di titoli edilizi, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, del DPR 380/2001 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
- 2) Nel titolo edilizio viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro, nel rispetto di eventuali schemi tipologici predefiniti allegati al Piano Regolatore cimiteriale approvato dal Comune.
- 3) Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 4) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 5) Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate secondo le disposizioni del DPR 380/2001 dal Responsabile del Servizio comunale preposto al rilascio di titoli edilizi.
- 6) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 7) I titoli abilitativi edilizi, di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione, mentre i termini di inizio ed ultimazione dei lavori sono quelli previsti dal DPR 380/2001.
- 8) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è necessario presentare apposita comunicazione o segnalazione certificata a seconda della tipologia di intervento.
- 9) Appena ultimati i lavori, il concessionario, congiuntamente al Direttore dei lavori, ne darà comunicazione scritta al Comune ed avvierà l'istanza di agibilità secondo quanto previsto dal DPR 380/2001. Tale necessità dovrà essere riportata nell'atto abilitativo.

ARTICOLO 74

Responsabilità

- 1) Il direttore dei lavori è responsabile della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- 2) Non è ammesso ai concessionari utilizzare i servizi quali: l'acqua, l'energia elettrica, ecc...., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 75

Recinzione aree – Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recintare, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) È vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio preposto.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o da imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l'impresa è tenuta a ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 76

Introduzione e deposito di materiali

- 1) È permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio preposto. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico.
- 2) È vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni non lavorativi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da materiali edili, cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ARTICOLO 77

Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato con apposita ordinanza del Sindaco.
- 2) È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Servizio preposto.

ARTICOLO 78

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1) Il Sindaco, con apposita ordinanza, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- 2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato dalle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ARTICOLO 79

Vigilanza

- 1) Il Responsabile del Servizio preposto ai titoli edilizi, anche a mezzo della Polizia Locale, vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2) Il Servizio preposto ai titoli edilizi accerta, a lavori ultimati, la conformità delle opere realizzate ai titoli rilasciati ed autorizza l'uso delle stesse previa agibilità.

ARTICOLO 80

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

- 1) Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
- 2) Altresì il personale del cimitero è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- 3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire all'interno del cimitero, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
- 4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- 5) Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 81

Funzioni – Autorizzazioni

- 1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - a) svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - b) fornire feretri e gli accessori relativi; occuparsi della salma;
 - c) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni;
- 2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il

trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, nonché dall'art. 15 della legge regionale n. 34/2008.

ARTICOLO 82

Divieti - Vigilanza

- 1) È fatto divieto alle imprese:
 - a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
- 2) È espressamente vietato l'esercizio di intermediazione nell'attività funebre.
- 3) Il comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre.
- 4) Per quanto non previsto si rinvia all'art. 16 della legge regionale n. 34/2008.

T I T O L O V I

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONE VARIE

ARTICOLO 83

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti – Tumulazioni Privilegiate

- 1) All'interno del Cimitero può essere riservata apposita zona detta degli "Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla Comunità.
- 2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero comunale aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".
- 3) Le tumulazioni privilegiate al di fuori dell'area Cimiteriale sono autorizzate dal Sindaco previo nulla osta della Giunta Regionale, dell'ASL competente e di tutti gli Enti-Uffici-soggetti eventualmente coinvolti.

ARTICOLO 84

Mappa

- 1) Presso il Servizio preposto è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero.
- 3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 85
Annotazioni in mappa

- 1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- 2) La mappa deve contenere, se possibile, almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;
 - f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - g) la natura e la durata della concessione;
 - h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 86
Registro delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 – 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- 2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine del documento di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- 3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 87
Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- 2) L'ufficio Stato civile, sulla scorta del registro di cui all'art. 85, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 85.

ARTICOLO 88
Scadenario delle concessioni

- 1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2) Il Responsabile dell'Ufficio predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 89
Strutture per il commiato

- 1) Il Comune promuove la realizzazione e il funzionamento di strutture nell'ambito delle quali, su istanza dei familiari del defunto, possono tenersi riti per il commiato.
- 2) Tali strutture possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
- 3) Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso.
- 4) Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme comunitarie e nazionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
- 5) Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private, né di strutture sociosanitarie o di vita collettiva, ma possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.

CAPO II
NORME TRANSITORIE
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 90
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti dalla sua entrata in vigore.
- 2) Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
- 3) Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ARTICOLO 91
Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, traslazioni, ecc...) o una concessione (aree, loculi, ossari, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, deve dichiarare che agisce in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 92

Responsabile del servizio – Uffici comunali - obblighi del personale

- 1) Spetta al Responsabile del Servizio, competente, se non diversamente previsto, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.
- 2) Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, saranno adottati dalla Giunta comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Responsabile del Servizio, del Consiglio Comunale o del Sindaco.
- 3) Il Responsabile del Servizio è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni - Servizi cimiteriali, se non diversamente indicato.
- 4) Il Settore Polizia Locale provvede all'attività di vigilanza, anche su richiesta degli Uffici comunali interessati.
- 5) L'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni relative alla attività funebre, nonché al rilascio delle licenze disciplinate dal TULPS ed alle altre attività di carattere commerciale, è lo Sportello Unico per le Attività Produttive;
- 6) L'Ufficio competente per la stesura degli atti di concessione ed il monitoraggio delle scadenze è l'Ufficio Contratti;
- 7) L'Ufficio competente per il rilascio delle autorizzazioni relative al trasposto di salme, di cadaveri e di resti mortali, al rilascio del passaporto mortuario ed altre attività di carattere amministrativo non rientranti nei compiti dei suddetti Settore o Uffici, è l'Ufficio Stato civile;
- 8) L'Ufficio competente per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi è l'Ufficio edilizia privata.
- 9) Viene fatta salva una diversa individuazione e distribuzione delle competenze in forza del Regolamento degli Uffici e dei Servizi comunali.
- 10) Al Cimitero prestano servizio i dipendenti comunali ad esso assegnati. In particolare, spetta ai dipendenti comunali assegnati al Cimitero:
 - a) la responsabilità dell'osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, del buon ordine e del rispetto dovuto al luogo, dell'opera e del contegno degli operatori abilitati all'espletamento dei servizi cimiteriali;
 - b) l'obbligo di informare prontamente il Responsabile competente per qualsiasi irregolarità riscontrata, con l'ulteriore obbligo di annotare su apposito registro gli eventuali reclami del pubblico;
 - c) curare la perfetta tenuta dei registri di seppellimento;
 - d) sovrintendere a tutte le operazioni svolte nel Cimitero dai necrofori ed alla regolare apposizione dei cippi funerari sulle fosse;
 - e) informare il Responsabile competente su ogni eventuale disservizio relativo alle operazioni esecutive cimiteriali;
 - f) sorvegliare costantemente le salme depositate nella sala di osservazione;
 - g) vigilare per la buona tenuta del materiale in dotazione per lo svolgimento dei vari servizi;
 - h) coadiuvare il medico per le autopsie, qualora in possesso dei requisiti;
 - i) impedire che si commettano abusi e si creino servitù di qualunque specie a carico del Cimitero, sia all'interno che all'esterno, che si asporti terra, pietre, erbe, legna e qualunque altra cosa inerente al suolo interno.
 - j) la custodia del cimitero;
 - k) l'espletamento di tutti gli altri servizi che nell'interesse della pulizia e della conservazione del Cimitero vengono disposti dal personale comunale ad esso assegnato.
 - l) apertura e chiusura della struttura cimiteriale.

- 11) Sono affidate a ditte esterne le seguenti operazioni:
- a) il tracciamento, la escavazione e il riempimento delle fosse per le inumazioni comuni e private;
 - b) la inumazione dei cadaveri o la loro deposizione nei sepolcri comuni o privati;
 - c) la pulizia interna del Cimitero;
 - d) la esecuzione, a richiesta dei dipendenti comunali assegnati al Cimitero, delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie e di quelle straordinarie nell'interesse della Giustizia, ovvero autorizzate dal Responsabile competente.

ARTICOLO 93

Concessioni pregresse

- 1) Salvo quanto previsto dall'art. 88 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.
- 2) Eventuali concessioni pregresse oggetto di decadenza, sanabili mediante rinnovo ai sensi dell'art. 61, non possono azzerare la decorrenza del termine di scadenza globale della concessione.

ARTICOLO 94

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio - Regolarizzazioni

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dello "immemoriale", quale presunzione "*Juris tantum*" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- 2) La Giunta comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale. In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per dar luogo al provvedimento di riconoscimento.
- 3) Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, possono essere accolte solo quando, da parte degli interessati, sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipulazione del relativo atto. Per ottenere la regolarizzazione della concessione, gli interessati devono presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona del o dei defunti già tumulati nel manufatto del quale trattasi, nonché il titolo in base al quale si ha diritto alla concessione, fatti sempre salvi eventuali diritti di terzi. In ogni caso, la regolarizzazione deve essere limitata alla tumulazione della salma di persone appartenenti alla famiglia, o eredi dell'originario concessionario entro e non oltre il 6° grado. La regolarizzazione comporta soltanto il pagamento delle spese contrattuali.

ARTICOLO 95

Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa legislativa e regolamentare vigente in materia, con particolare riferimento al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, recante "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria", alla legge 30/03/2001, n. 130, recante "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri", alla Circolare Ministero della Sanità 24/06/1993, n. 24 ed alla legge regionale 15/12/2008, n. 34, recante "Norme in materia di

attività funeraria, cremazione e dispersione delle ceneri”, al DPR 380/2001 recante “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

ARTICOLO 96

Sanzioni

- 1) Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento, salvo che non costituiscano reati previsti dal Codice penale ovvero da leggi speciali, sono punite con l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra euro 250 ed euro 9 mila, ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera d) della legge regionale Puglia n. 34 del 15 dicembre 2008. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla L. n. 689/1981.
- 2) Le sanzioni relative alla costruzione abusiva o difforme di sepolture private sono disciplinate dalle disposizioni legislative previste in materia edilizia dal DPR 380/2001.

ARTICOLO 97

Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di 10 giorni, da effettuare successivamente all’esecutività della deliberazione di approvazione.
- 2) Il precedente regolamento comunale di polizia mortuaria è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente.